

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato per il giorno 4 luglio la data di inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo, avverte che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 del relatore Di Lello Finuoli.

Il senatore **CASTELLI** (LNP), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/1, rileva che esso è volto a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare, egli si sofferma sull'opportunità di mantenere l'esame psico-attitudinale per coloro che accedono in magistratura, nonché l'indicazione, da parte del candidato, della funzione, requirente o giudicante, alla quale egli intende accedere. Quanto alla prova psico-attitudinale, l'oratore rileva che essa, lungi dal costituire un *vulnus* alla professionalità e alla dignità degli appartenenti alla magistratura, costituisce un fattore positivo per il buon esercizio della funzione giurisdizionale, evitando in particolare situazioni patologiche le quali spesso giungono all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura troppo tardi.

L'oratore propone di votare il subemendamento per parti separate, in primo luogo i primi sei commi e, successivamente, il comma 7 relativo alla valutazione psico-attitudinale dei candidati alla magistratura.

Il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/16, osservando in particolare come esso tenda a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006 per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.

Riservandosi di intervenire sugli altri subemendamenti da lui presentati in sede di dichiarazione di voto, il senatore si sofferma infine brevemente sul subemendamento 1.1000/45, avente ad oggetto la composizione e l'attività della commissione di concorso, ritenendo opportuno - anche in questo caso - il ripristino del decreto legislativo n.160.

Il senatore **CENTARO** (FI) illustra il subemendamento 1.1000/7, volto a eliminare la prova pratica. Al riguardo egli osserva che mentre per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense la prova pratica consente di verificare quanto appreso dal candidato nei due anni di tirocinio presso uno studio legale, per i candidati alla magistratura ciò può costituire un fattore di notevole difficoltà, non solo considerando il diverso tipo di preparazione richiesto, ma anche tenendo conto del fatto che la riforma dell'ordinamento prevede un periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso.

Riservandosi di intervenire sui subemendamenti in sede di dichiarazione di voto, il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/26, rilevando come esso, espungendo l'inciso "salvo che non si tratti di seconda laurea", nella parte che consente l'accesso al concorso agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, rende più omogenei i requisiti di partecipazione al concorso per le diverse categorie di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il senatore **CARUSO** (AM) in sede di illustrazione dei subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, rileva che la previsione, in essi contenuta, del concorso a cadenza biennale, garantendo un certo grado di stabilità e di certezza per gli aspiranti magistrati, tiene conto della oggettiva lunghezza dei tempi di espletamento del concorso medesimo. Quanto all'inciso "di norma" nell'indicazione delle scadenze per l'indizione dei concorsi, egli ne sottolinea il carattere eccessivamente aleatorio.

Il senatore passa alla illustrazione del subemendamento 1.1000/5, relativo allo svolgimento della prova pratica. Al riguardo rileva che tale prova avrebbe una sua razionalità solo nell'ipotesi in cui - come accade nell'ordinamento francese - il concorso abbia luogo al termine di una scuola che prepara i candidati alla professione di magistrato. Al contrario, in assenza di una scuola ufficiale ed obbligatoria per accedere al concorso, la previsione di una prova pratica rischia di favorire il proliferare di scuole private esclusivamente finalizzate al superamento della prova medesima, laddove - a suo avviso - nella fase precedente lo svolgimento delle prove scritte - è opportuno che i candidati si concentrino sull'acquisizione di adeguate conoscenze teoriche.

L'oratore passa quindi alla illustrazione del subemendamento 1.1000/9, ritenendo che i giovani che partecipano all'esame abbiano il diritto di conoscere in anticipo - e non il giorno stesso della prova - la materia oggetto dell'esame scritto.

Quanto alla indicazione delle materie d'esame, il senatore ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario costituisca un momento importante e probabilmente irripetibile per adeguare la preparazione richiesta per il superamento del concorso in magistratura alle esigenze della società contemporanea. A tal fine egli osserva che con i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, intende inserire, tra le prove orali obbligatorie, il diritto fallimentare, il diritto industriale e il diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori, ritenendo tali settori essenziali per una moderna preparazione giuridica. Quanto al subemendamento 1.1000/12, il senatore osserva l'opportunità di inserire, fra le lingue straniere facoltative per il sostenimento della prova, la lingua araba, rilevando che gran parte del contenzioso in materia matrimoniale e in molti settori del diritto penale riguarda provenienti dai Paesi arabi.

Il senatore illustra quindi i subemendamenti 1.1000/14 e 1.1000/15, volti a consentire, ai candidati idonei, la possibilità di essere direttamente ammessi alla prova orale del concorso successivo. Al riguardo, chiede al Governo alcune chiarificazioni in materia, ritenendo irrazionale prevedere l'istituto della idoneità per chi, pur avendo superato le prove, non è nominato magistrato per mancanza di posti disponibili e, nello stesso tempo, non consentire a tali soggetti la possibilità di sostenere, in un successivo concorso, esclusivamente la prova orale.

Quanto al subemendamento 1.1000/19, l'oratore ritiene opportuno, in ordine al requisito della laurea per l'accesso al concorso in magistratura, sostituire, all'espressione "conseguito", l'altra "conseguita", dal momento che coloro per i quali la laurea in giurisprudenza costituisce la seconda laurea, pur non avendo effettuato un normale *cursus* di studi quadriennale, possiedono una preparazione certamente superiore a quella richiesta.

Il senatore si sofferma infine sul subemendamento 1.1000/27, rilevando l'opportunità di introdurre, come requisito di accesso al concorso per i magistrati onorari, lo svolgimento delle funzioni per un determinato numero di anni, senza demerito e senza essere stati revocati.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/34, rileva l'opportunità di eliminare il limite massimo di età per lo svolgimento del concorso, considerando che la riforma dell'ordinamento giudiziario lo ha configurato come concorso di secondo grado. Quanto al subemendamento 1.1000/56, il senatore ne evidenzia il carattere meramente tecnico, essendo esso volto a riferire tutti i rinvii operati da altre leggi, in ordine a requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura, non più al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma al decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE), esprime parere favorevole sulla prima parte del subemendamento 1.1000/5, nonché sui subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/8, condividendo l'inopportunità di una prova pratica, dal momento che il tirocinio iniziale è volto a fornire ai vincitori del concorso adeguate competenze pratiche. Esprime altresì parere favorevole anche sui subemendamenti 1.1000/10, 1.1000/18, 1.1000/19, 1.1000/21, 1.1000/25, 1.1000/27, 1.1000/34, 1.1000/44, 1.1000/48 e 1.1000/56.

Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 1.1000/34 e 1.1000/48.

Egli esprime in particolare la sua contrarietà ai subemendamenti volti ad eliminare la prova pratica, osservando in primo luogo che le scuole di preparazione al concorso sono specificamente volte a fornire ai candidati strumenti adeguati di tecnica dell'argomentazione. In secondo luogo, osserva che tale prova consente alla Commissione di valutare non solo la capacità argomentativa del candidato, ma anche l'equilibrio nel giudicare, il quale presuppone la facoltà di contemperare valenze positive e negative nell'esame di una fattispecie concreta. In terzo luogo egli ritiene che la prova pratica appare coerente con il sistema delineato dal disegno di legge in titolo, il quale configura ormai il concorso per l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado.

Ritiene inoltre opportuno mantenere, nella commissione di concorso, la presenza nettamente maggioritaria di magistrati, rispetto ad avvocati e professori universitari, e non condivide la proposta di ammettere direttamente alla prova orale i candidati che, pur risultando idonei, non sono nominati per carenza di posti disponibili, anche perchè la prova orale non è spesso adeguatamente selettiva se non preceduta dalla prova scritta.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il senatore **VALENTINO** (AM) dichiara il suo voto favorevole, osservando che l'inciso "di norma", posto all'interno della disposizione che individua una cadenza annuale per l'espletamento dei concorsi in magistratura, ha finalità poco chiare e non è coerente con l'impianto del disegno di legge, volto a conferire certezza e sistematicità alle procedure di accesso alle funzioni di giudice.

Il sottosegretario SCOTTI, convenendo con le osservazioni del senatore Valentino, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto a sostituire le parole "di norma" con l'altra "almeno", riproponendo così il testo originario del disegno di legge.

Il senatore **CASTELLI** (LNP), dichiarando il suo voto contrario al subemendamento, rileva che l'inciso "di norma" consente al Governo un margine di discrezionalità nella indizione dei bandi di concorso per l'accesso in magistratura, considerando che, a fronte di periodi in cui è necessario e possibile indire più concorsi in un anno, ve ne possono essere altri in cui si è costretti a sospendere i concorsi medesimi anche per un periodo superiore all'anno.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1000/5.

Il senatore **CARUSO** (AM) dichiara di non condividere le argomentazioni addotte dal sottosegretario Scotti in difesa della prova pratica, rilevando che il possesso delle tecniche dell'argomentazione in capo al candidato può essere verificato anche attraverso adeguati temi teorici. Quanto alla constatazione che le scuole di preparazione al concorso in magistratura tendono a fornire ai candidati gli strumenti pratici per lo svolgimento delle concrete funzioni giudicanti e requirenti, il senatore rileva che tali scuole dovrebbero al contrario fornire agli aspiranti magistrati le conoscenze adeguate per il superamento delle prove teoriche.

L'oratore si sofferma quindi sulla seconda parte dell'emendamento, rilevando l'opportunità di accrescere conseguentemente il periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso, al fine di consentire ai vincitori l'acquisizione degli strumenti per il migliore esercizio delle loro funzioni.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) rileva che la presenza della prova pratica è coerente con l'impostazione del disegno di legge, il quale configura il concorso in magistratura come concorso di secondo grado. Osserva però, nello stesso tempo, che il carico di lavoro in capo alle commissioni di concorso, per la correzione delle quattro prove, rischia di ritardare notevolmente - e forse di paralizzare - lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ciò anche in considerazione del fatto che la differenza tra il numero dei componenti la commissione e il numero di coloro che effettivamente procedono alla correzione dei compiti è considerevole.

Dopo un breve intervento del senatore **CENTARO** (*FI*), il quale dichiara di non condividere la parte dell'emendamento del senatore Caruso relativa all'ampliamento del periodo di tirocinio, il senatore **VALENTINO** (*AM*) dichiara di dissentire dall'emendamento presentato dal senatore Caruso, ritenendo che i criteri di selezione per l'accesso in magistratura non possono fondarsi esclusivamente sul corretto espletamento delle prove teoriche, ma devono riferirsi anche alle capacità del candidato di svolgere un argomentato elaborato pratico.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) dichiara la incoerenza del sistema di accesso delineato dal disegno di legge, rilevando che la presenza della prova pratica nasce dalla volontà di trasformare il concorso in magistratura da concorso di primo grado a concorso di secondo grado. Egli osserva altresì che, nello stesso tempo, si ammettono all'espletamento delle prove candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica. Ad avviso dell'oratore ciò è in palese contraddizione con lo spirito della riforma, avendo tali soggetti competenze di tipo esclusivamente culturale e teorico. Dichiara quindi di astenersi dalla votazione.

Il PRESIDENTE propone di votare il subemendamento 1.1000/5 per parti separate.

La prima parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del GOVERNO, risulta approvata.

La seconda parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinta.

Risulta altresì precluso il subemendamento 1.1000/8.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) dichiara il suo voto favorevole, ritenendo fondamentale, per la formazione di un futuro magistrato, la conoscenza del diritto fallimentare e, in particolare, delle procedure concorsuali.

Dopo un breve intervento del senatore **CASSON** (*Ulivo*), il quale condivide le osservazioni del senatore Castelli, osservando che in molti corsi universitari sono da tempo attivate cattedre di diritto fallimentare, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/10.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/11.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

Il senatore **VALENTINO**(*AM*), nell'esprimere il voto favorevole sul subemendamento, rileva che la lingua araba è molto diffusa in Italia, a causa della rilevante presenza di immigrati del Nord Africa e del Medio Oriente. La previsione, come prova facoltativa, della conoscenza della lingua araba, appare, ad avviso dell'oratore, un elemento di novità e un segno di attenzione ai mutamenti sociali, ai quali coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia non possono restare indifferenti.

Nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, il senatore **CASTELLI** (*LNP*) rileva che tale proposta emendativa si inserisce in una scelta culturale di sudditanza nei confronti del mondo islamico ed osserva che al contrario occorrerebbe richiedere agli arabi che vivono in Italia, e che in molti casi chiedono la cittadinanza italiana, il possesso della lingua del paese ospitante. Inoltre egli osserva che occorrerebbe più opportunamente prevedere come prova facoltativa la conoscenza di altre lingue, come il cinese e il russo, in ragione dell'intensificarsi dei rapporti giuridici ed economici con la Cina e la Russia. Ritiene comunque più congrua la previsione, contenuta nel testo originario del disegno di legge, che faceva riferimento alle lingue dell'Unione europea.

Il senatore **CENTARO**(*FI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole al subemendamento, rileva che la conoscenza dell'arabo non è dettata soltanto dalla larghissima diffusione di tale lingua, ma si giustifica essenzialmente per il fatto che essa è parlata in molti paesi rivieraschi del mediterraneo, con cui l'Italia ha da tempo consuetudini di rapporti.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) osserva che il testo del relatore cui si riferisce il subemendamento nasce dal parziale accoglimento, in comitato ristretto, di una sua proposta che - nel circoscrivere quanto previsto nel testo del disegno di legge, il quale, nel prevedere, come prova facoltativa, la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, ne estendeva l'ambito ad un numero elevatissimo di lingue - optava per le lingue più importanti, quali, oltre alle maggiori lingue europee, anche cinese, russo e arabo. Peraltro, in considerazione dei rilievi critici avanzati, il senatore ritira il subemendamento, riservandosi di presentarlo in Aula e di spiegare, in quella sede, le ragioni di tale proposta.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/13.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/14.

Il sottosegretario SCOTTI, rispondendo ad una sollecitazione del senatore Caruso, illustra il regime previsto per i candidati idonei che non hanno però conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati.

Dopo brevi interventi del senatore **CASTELLI** (*LNP*) e del senatore **VALENTINO**(*AM*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/14.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

Dopo brevi interventi dei senatori **CENTARO** (*FI*) e **CARUSO** (*AM*) e del sottosegretario SCOTTI, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000/17.

Dopo un breve intervento del senatore **CENTARO**(*FI*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/18.

Dopo un breve intervento del senatore **CARUSO** (*AM*) e del senatore **CASTELLI**(*LNP*), il quale dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/19.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/20.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/21.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/22 e 1.1000/23.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/24.

Il senatore **PALMA** (*FI*) rileva l'opportunità di introdurre il requisito dell'anzianità di servizio per consentire ai docenti universitari l'accesso al concorso in magistratura e ciò coerentemente con lo spirito della riforma, che configura ormai il concorso in magistratura come concorso in secondo grado. A tal fine egli rileva la necessità di uniformare i requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria a quelli già previsti per la magistratura amministrativa.

Il senatore **VALENTINO** (*AM*) ritiene che la previsione di un concorso di secondo grado per l'accesso in magistratura rende ancora più urgente l'equiparazione tra la remunerazione del magistrato ordinario e quella dei magistrati amministrativi.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA**(*RC-SE*), nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, mette in luce le notevoli modifiche che si sono registrate nel sistema di reclutamento dei docenti universitari, rilevando in particolare che spesso l'immissione in ruolo del personale docente può avvenire dopo molti anni.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/24.

Dopo un breve intervento del senatore **CARUSO**(*AM*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/25, risultando altresì precluso il subemendamento 1.1000/26.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/27.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti il subemendamento 1.1000/28 e 1.1000/29.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/30.

Il senatore **PALMA** (*FI*) evidenzia l'opportunità di non consentire l'accesso al concorso a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca. Ciò sia perché non sempre risultano trasparenti le procedure per l'ammissione ai dottorati, sia perché il conseguimento di tale titolo accademico non denota alcuna attitudine pratica del candidato.

Dopo un breve intervento del senatore **MANZIONE**(*Ulivo*), che rileva come il titolo di dottore di ricerca costituisce semplicemente un requisito per accedere al concorso, e del senatore **CASTELLI**(*LNP*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/30.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/31, 1.1000/33, 1.1000/35, 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, risultando altresì ritirato il subemendamento 1.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/34.

Il PRESIDENTE dichiara che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/39.

Il senatore **PALMA** (FI) rileva l'opportunità di prevedere un'unica sede per lo svolgimento del concorso, ritenendo che la possibilità di svolgere il concorso in sedi diverse altera l'uniformità della valutazione. Ciò, a suo avviso, costituisce un *vulnus* grave alle esigenze di rigore che si palesano in concorsi per accedere all'esercizio di una funzione così delicata. Tale previsione appare oltretutto, ad avviso dell'oratore, in controtendenza rispetto alle esigenze di uniformità, le quali hanno spinto opportunamente a modificare il sistema concorsuale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il senatore **CARUSO**(AM), nell'esprimere il suo voto contrario, deplora la cultura del sospetto sottesa a proposte di tal genere, la quale ha ad oggetto spesso sia il sistema universitario sia le modalità di reclutamento di molte categorie professionali.

Rispondendo ad una richiesta del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI rileva che la norma sulla pluralità di sedi risulta necessaria in considerazione della difficoltà di individuare locali idonei per consentire a tutti i candidati di sostenere le prove scritte.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/39.

Il subemendamento 1.1000/41 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/40, 1.1000/42, 1.1000/43, 1.1000/45, 1.1000/46, 1.1000/47 e 1.1000/49.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 1.1000/44 e 1.1000/48.

Dopo brevi interventi del senatore **PALMA**(FI), del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/50 e 1.1000/51.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/52, 1.1000/53 e 1.1000/54, nonché, dopo un breve intervento del senatore **VALENTINO**(AM), il subemendamento 1.1000/55.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/56.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento del relatore 1.1000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate dai subemendamenti precedentemente approvati.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1000 è approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1447

Art. 1

1.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. – *(Concorso per uditore giudiziario)*. – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

1) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera 1), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.».

1.1000/2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

1.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/4

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.1000/6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo.».

1.1000/7

CENTARO

All'emendamento 1.100, al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole da: «e di un elaborato pratico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».

1.1000/8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «elaborato pratico» sino alla fine.

1.1000/9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Con lo stesso» sino alla fine.

1.1000/10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare.».

1.1000/11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:

«l-bis) diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».

1.1000/12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, dopo la parola: «francese» la parola: «arabo».

1.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

1.1000/14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.1000/15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur non essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non siano stati nominati magistrati in forza di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

1.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. – *(Requisiti per l'ammissione al concorso).* – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni dirette nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

1.1000/17

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a: «fra quelle previste,».

1.1000/18

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativi» aggiungere le parole: «e contabili».

1.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c), dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «conseguibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.1000/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) sostituire la parola: «conseguito» con la parola: «conseguibile».

1.1000/21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno otto anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/23

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/24

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera d), dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.1000/25

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/26

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/29

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera i), sopprimere le parole da: «del diploma di laurea» fino a: «anni e».

1.1000/30

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera l).

1.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera l).

1.1000/32

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:

«l) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l-bis) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.1000/33

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera m).

1.1000/34

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».

1.1000/35

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c), capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.1000/36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.1000/37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/38

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «con cadenza» sopprimere le seguenti: «di norma».

1.1000/39

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o più sedi».

1.1000/40

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.1000/41

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato"».

1.1000/42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «ed al sorteggio della materia oggetto della prova» con le seguenti: «e presiede allo svolgimento delle prove».

1.1000/43

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «così come definita» a: «1999».

1.1000/44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'attività del comitato» con le seguenti: «delle prove».

1.1000/45

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente,

si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia"».

1.1000/46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità e cui si applica l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali per l'intera durata della procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale e cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/48

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo I e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.1000/49

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera e), sostituire il comma 4 ivi richiamato con il seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, i professori universitari e gli avvocati a riposo da non più di due anni, che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantanovesimo anno di età.».

1.1000/50

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti»,».

1.1000/51

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), capoverso 6), dopo le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.1000/52

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 7.

1.1000/53

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 8.

1.1000/54

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 9.

1.1000/55

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

1.1000/56

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I rinvii operati da altre leggi all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006».

1.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).* – 1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" è sostituita dalla seguente: "tirocinio".

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *(Concorso per magistrato ordinario).* – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la

mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non

inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinfa è sostituito dal seguente: "sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;".

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato".

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al concorso per uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per esami per magistrato ordinario";

b) al comma 2, dopo la parola: "presentate" sono inserite le seguenti: "o spedite".

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.";

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.";

i) il comma 9 è abrogato;

j) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,

stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso".

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disciplina dei lavori della commissione";
- b) al comma 2, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";
- c) al comma 4, la parola: "vicepresidente" è sostituita dalle seguenti: "il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente";
- d) al comma 5, le parole: "I componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente e i componenti";
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati"»;

- g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina a magistrato ordinario";
- b) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti: "all'esito del concorso per esami" e le parole: "uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario";
- c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.";

- c) al comma 2, le parole: "Il periodo di uditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Il completamento del periodo di tirocinio", la parola: "ammissibilità" è sostituita dalla seguente: "ammissione"».

1.1

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Concorso per uditore giudiziario*). – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

1.2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo».

1.3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo».

Consequentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del del 2006, sopprimere al comma 3 le parole: «e di un elaborato pratico,» e, in conseguenza, al comma 5, sostituire le parole: «centoventi punti» con le parole: «centootto punti».

1.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo».

Consequentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati».

1.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare».

1.7

CASTELLI

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, sopprimere la lettera h).

1.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «colloquio su una lingua straniera scelta dal candidato, fra quelle ufficiali dell'Unione europea;» con le seguenti: «diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire la lettera «l)» con la lettera «m)».

1.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa si aggiunge un colloquio su una lingua straniera indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, russo, cinese».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «nella materia di cui al comma 4, lettera m)» con le parole: «nel colloquio sulla lingua straniera prescelta» e sopprimere le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),», al comma 6 sopprimere il primo periodo e le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),».

1.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. del R.D.Lgs. 31-5-1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

1.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.12

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. - *(Requisiti per l'ammissione al concorso)*. – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfanno alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

1.13

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per l'ammissione al concorso per esami";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i magistrati amministrativi con qualifica di referendario e con almeno due anni di effettivo servizio che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "per esami";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;"

d) al comma 1-bis dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le parole: "e ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448"».

1.14

D'AMBROSIO

Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami sono ammessi:

a) gli avvocati iscritti all'albo;

b) i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1977 n.398 e successive modificazioni;

c) i laureati che, alla data del bando di concorso non hanno ancora superato gli anni 25 ed hanno conseguito la laurea con non meno di 110/110 ed hanno riportato agli esami di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale voto non inferiore a 28/30».

1.16

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) sostituire la parola:

«conseguito» con la seguente: «consequibile».

1.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c) dopo la parola: «giurisprudenza»

aggiungere le seguenti: «consequibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) gli ufficiali e sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.».

1.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera f) sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati.».

1.20

PIONATI

Al comma 3, lettera b) sopprimere la lettera h) e alla lettera e), dopo le parole: «gli avvocati iscritti all'albo» sopprimere le parole: «che hanno esercitato la professione per almeno tre anni».

1.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

h-bis) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.22

MANZIONE

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i dottori di ricerca in discipline giuridiche che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea, pari almeno a ventotto trentesimi, ed un punteggio della sola laurea non inferiore a centosette centodecimi;».

1.251

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera c).

1.252

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire la lettera h con la seguente:

«h) i magistrati amministrativi ed i magistrati contabili».

1.23

CASSON

Al comma 3, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:

«i) i magistrati militari;».

1.24

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».

1.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera c), al capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.26

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), numero 2, capoverso b-ter) la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

1.27

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:

«b-quater) il n. 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».

1.28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: «con cadenza almeno annuale».

1.29

CASTELLI

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di norma».

1.253

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera b).

1.30

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato".».

1.31

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

1.32

MANZIONE

Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da quattro professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense».

1.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «venti» con la parola: «dodici» e, dopo la parola: «concorsuale,», aggiungere le seguenti: «otto avvocati iscritti all'albo che abbiano esercitato la professione da almeno dieci anni, indicati dal Consiglio nazionale forense,».

1.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b), sostituire la parola: «venti» con la parola: «quattordici» e la parola: «otto» con la parola: «quattordici», e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «cui si applicano, a loro eventuale richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.».

1.254

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del del 2006, alla fine del comma 1-bis inserire le seguenti parole: «non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.35

CASTELLI

Al comma 6, lettera e) dopo le parole: «anche tra i magistrati» aggiungere le seguenti: «a riposo da non più di due anni».

1.255

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti,».

1.256

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere dopo le parole: «quattro collegi, composti» aggiungere le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.36

MANZIONE

Al comma 9 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 le parole: «il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della seconda valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione nel relativo ordine in caso di cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori».

1.37

PITTELLI

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.38

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.300

MANZIONE

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.